



Determinazione n. 577 del 26/05/2023

OGGETTO: COMUNE DI MONTEGRIMANO TERME - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE PUNTUALE AL VIGENTE P.R.G. IN VIALE VITTORIO EMANUELE II, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R.34/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -
EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO**

VISTO il D.Lgs. 152/2006, concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, con la quale sono state approvate le nuove linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, che hanno revocato le precedenti, di cui alla D.G.R. 1813/2019;

VISTO il Documento di indirizzo per la VAS, emanato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2019;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTA la L. 241/1990, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la domanda presentata dal Comune di Monte Grimano Terme in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 20155 del 09/06/2022, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs.

152/06, inerente la VARIANTE PUNTUALE AL VIGENTE P.R.G. IN VIALE VITTORIO EMANUELE II, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R.34/1992;

VISTA la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06, così come modificata e integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

- Regione Marche - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio - Settore Genio Civile Marche Nord;
- Autorità di Bacino Regionale delle Marche Presidio Provinciale di Pesaro;
- ASUR Marche - Area Vasta 1 (oggi AST Marche – Pesaro e Urbino).

VISTA la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06, tutta conservata agli atti di questa Amministrazione Provinciale;

VISTI i pareri espressi dagli SCA, allegati come parte integrante e sostanziale al parere istruttorio;

VISTO il parere istruttorio prot. n. 19432 del 24/05/2023, a firma della P.O. Arch. Marzia Di Fazio e del sottoscritto, Dirigente del Servizio, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

RITENUTO di condividere completamente e di assumere quale proprio il suddetto parere;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento viene rilasciato con un ritardo di n.8 mesi rispetto alla scadenza dei termini di conclusione del procedimento, prevista per il giorno 06/09/2022, a causa della necessità di acquisire il contributo della Regione Marche (Settore Genio Civile Marche Nord), pervenuto soltanto in data 16/05/2023, fondamentale per assumere la decisione finale del procedimento in oggetto.

EVIDENZIATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6-bis della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;

ACCERTATO che la titolare della P.O. Arch. Marzia Di Fazio, non si trova in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, così come dichiarato nel parere istruttorio allegato alla presente determinazione;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

VISTO l'art. 6 della legge n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

- 1) DI ESCLUDERE DALLA PROCEDURA DI VAS, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06, la variante puntuale al P.R.G. vigente del Comune di MONTEGRIMANO TERME indicata in oggetto, riguardante un'area ubicata in Viale Vittorio Emanuele II, ai sensi dell'art. 26 Della L.R.34/1992, in base alle valutazioni espresse nel parere istruttorio prot. 19432 del 24/05/2023, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;
- 2) DI STABILIRE le seguenti condizioni:
 - a. dovranno essere ottemperate le prescrizioni formulate dagli SCA, allegati al parere istruttorio prot. 19432 del 24/05/2023;
 - b. in sede di adozione della variante si dovrà dare atto della conformità alle disposizioni stabilite dall'art. 11, comma 1, lettera a), della L.R. 23/11/2011 n.22 e del relativo regolamento di attuazione (Reg. Reg. 8 agosto 2012 n.6);
 - c. Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto fossero introdotte modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92, si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- 3) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comune di MONTEGRIMANO TERME e, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
 - Regione Marche - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio - Settore Genio Civile Marche Nord;
 - Autorità di Bacino Regionale delle Marche Presidio Provinciale di Pesaro;
 - AST Marche – Pesaro e Urbino.
- 4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione in forma integrale del presente Provvedimento Dirigenziale sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di inserirlo altresì ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
- 5) Di PROVVEDERE, altresì, alla pubblicazione integrale della presente determinazione nella sezione VAS della pagina web dell'Ente, come previsto dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs 152/06;

Determinazione n. 577 del 26/05/2023

- 6) DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dalla Parte seconda, Titolo II del D.Lgs 152/2006, e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi;
- 7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- 8) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio, titolare della P.O. 6.3 "Urbanistica - VAS", e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio;
- 9) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

MDF\lg - R\Zone\Uzone\UURBA\01-6-97\141URBA\1421VAS\23vas\23MO10205.doc

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI MONTEGRIMANO TERME - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE PUNTUALE AL VIGENTE P.R.G. IN VIALE VITTORIO EMANUELE II, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R.34/1992.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1808 / 2023

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 26/05/2023

Il Titolare della P.O. 6.3
Marzia Di Fazio

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / ___

TIMBRO

Firma

--



Pesaro, 24/05/2023

Class. 009-7 F.38/2022
Cod. Proc. VS22MO102

OGGETTO: COMUNE DI MONTEGRIMANO TERME - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 - VARIANTE PUNTUALE AL VIGENTE P.R.G. IN VIALE VITTORIO EMANUELE II, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992.

PARERE ISTRUTTORIO

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi 1 e 2, definisce l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come di seguito riportato:

"1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto";*
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni".*

Il comma 3 del richiamato art. 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione



ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Il comma 3-bis del citato art. 6 stabilisce, inoltre, che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anch'essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 6.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Monte Grimano Terme in qualità di autorità procedente, con nota prot. 2314 del 08/06/2022, recante timbro di posta in arrivo del 08/06/2022, acquisita agli atti con prot. 20155 del 09/06/2022, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 in merito alla variante puntuale al vigente P.R.G. in Viale Vittorio Emanuele II, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992.

La documentazione acquisita con l'istanza in formato digitale è la seguente:

- 1) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 2) Scheda di sintesi;
- 3) Parere dell'Autorità di Bacino Interregionale prot. n. 437 del 23.07.2014;
- 4) Elaborati tecnici:
 - Allegato 1 _planimetria generale di inquadramento con legenda;
 - Allegato 2 _PRG vigente e PRG in variante;
 - Allegato 3 _planimetria generale catastale;
 - Allegato 4 _ti.0 ambiti sottoposti a tutela integrale P.P.A.R con legenda;
 - Allegato 5 _to.0 ambiti sottoposti a tutela integrale P.P.A.R con legenda;
 - Allegato 6 _td.0 ambiti sottoposti a tutela diffusa ed a tutela speciale P.P.A.R quadro di Unione con legenda;
 - Allegato 7 _ts.0 ambiti sottoposti a tutela speciale con legenda.



Con la suddetta istanza l'autorità procedente ha inoltre proposto l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 20259 del 10/06/2022, ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

- Regione Marche - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio - Settore Genio Civile Marche Nord;
- A.S.U.R. Area vasta 1;
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

Questa Amm.ne Provinciale con nota prot. 20575 del 14/06/2022, ha provveduto a richiedere il parere agli SCA per la di Verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

I soggetti competenti in materia ambientale (SCA), così come definiti all'art. 5 del D.lgs 152/06, sono "le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi".

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06, gli SCA coinvolti nel procedimento in oggetto sono stati individuati dall'Autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, come elencati al precedente paragrafo.

Gli SCA che hanno espresso il loro parere, allegati come parte integrante e sostanziale alla presente relazione istruttoria, sono:

- 1) **L'A.S.U.R. Area vasta 1**, parere espresso con prot. n. 62229 del 13/07/2022, acquisito agli atti con prot. 25206 del 14/07/2022 (**Allegato 1**);
- 2) **La Regione Marche – Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, Settore Genio Civile Marche Nord**, parere VAS n. 230/2022 espresso con prot. n. 568157 del 16/05/2023, acquisito agli atti con prot. 18177 del 16/05/2023 (**Allegato 2**);
- 3) **L'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, non ha espresso parere relativamente alla procedura in oggetto ma si è espressa nell'ambito della procedura prevista dall'art. 17, co.3 lett. a) delle N.A. del PAI Conca-Marecchia, avviata a suo tempo dal Comune di Montegrimano Terme, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16/06/2014, riguardante la proposta di ripermetrazione e classificazione dell'area in dissesto, oggetto della presente variante. Detto parere, rilasciato dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca, con prot. n. 437 del 23/07/2014, è stato



tramesso dal Comune di Montegrimano Terme per le vie brevi, con mail del 10/06/2022, (acquisita agli atti con prot. 20371 del 13/06/2022), che si allega alla presente relazione (**Allegato 3**).

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La variante in oggetto interessa alcune aree classificate dal PRG vigente come zone ad uso agricolo E, distinte al Foglio 6 Particelle 2093, 610, 757 p, 755 p del Catasto Terreni del Comune di Monte Grimano Terme. La superficie complessiva dei terreni è di 2.504 mq.

Su una di queste aree insiste un manufatto a suo tempo adibito a mattatoio che attualmente è in stato di semi-abbandono e risulta pericolante, contribuendo a rendere fatiscente anche la zona circostante. L'area presenta una vegetazione incolta costituita principalmente da arbusti e alberature spontanee ed è posta a confine con il fosso demaniale denominato Fossatone.

L'Amministrazione comunale intende riqualificare e rivalorizzare il tessuto urbano esistente mediante la realizzazione di un edificio polifunzionale che ospiti al suo interno alcuni servizi pubblici, delocalizzando le funzioni attualmente collocate nella sede Comunale del centro storico e, potenziando i parcheggi pubblici.

La proposta di variante è finalizzata al cambio di destinazione d'uso dell'area di sedime dell'attuale manufatto e di quelle contermini, nonché consentire un modesto incremento delle Superfici Utili Lorde (SUL) esistenti. La modifica consiste quindi nella trasformazione urbanistica dell'area da zona agricola "E" a nuova zona ad uso pubblico con specifica denominazione a *Zona per attrezzature di interesse Generale "F200"*, mediante integrazione delle vigenti NTA e così disciplinata:

- S.F. Superficie Fondiaria mq. 2.504
- Superficie coperta mq. 160
- S.U.L. di nuova edificazione mq. 320
- H max. Fuori terra ml. 9.00
- Ds Distanza dalla strada provinciale ml. 20.00
- Dc Distanza dai confini di proprietà e di zona ml. 3.00

L'immobile sarà così articolato: al piano terra ci saranno una serie di laboratori da destinare alla trasformazione dei prodotti agricoli provenienti dalle numerose aziende del territorio, al piano primo si svilupperanno gli uffici per la sede della Protezione Civile, il Comando dei Vigili Urbani e gli uffici strutturati per "nomadi digitali" e smart working, a servizio della comunità che ospiterà.

La nuova struttura sarà facilmente raggiungibile dalla S.P. 46 e dotata di numerosi parcheggi pubblici e spazi di manovra da realizzare con betonelle drenanti inerbite; la superficie rimanente verrà destinata a verde che sarà piantumato con essenze autoctone al fine di integrarlo con il contesto naturale circostante.



L'area è interessata dai seguenti vincoli:

- Vincolo Idrogeologico R.D. 30/12/1923 n.3267.
- Vincolo Cimiteriale art 4.7.2 NTA P.R.G.
- P.P.A.R. Tutela Integrale: parte dell'area ricade nelle aree di derivazione geomorfologica (art. 4.3.1 NTA)
 - Area vincolata da corsi d'acqua (art. 4.3.1.1 NTA)
- P.P.A.R. Tutela Orientata: l'area ricade nelle aree di derivazione geomorfologica tra le "Aree a rischio pericolosità geologica medio-alta" (4.4.1.2 NTA)
- P.P.A.R. Tutela Diffusa e Speciale: l'area ricade tra gli ambiti sottoposti a tutela speciale e precisamente in "Aree C di qualità diffuse".
- PAI Marecchia- Conca: parte della zona in esame ricade in aree di pericolosità molto elevata per dissesti in atto, di cui all'art.14 delle Norme di Piano del PAI e la restante parte, compreso il manufatto esistente, insiste all'interno di aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti, normate dall' art.16 delle medesime N.P.; tale configurazione deriva dall'esito della procedura di ripermetrazione di aree in dissesto da assoggettare a verifica, condotta ai sensi dell'art.17, comma 3, lett.a) delle N.P. del PAI.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Come evidenziato al precedente paragrafo la variante in oggetto riguarda un'area agricola su cui insiste un edificio fatiscente e abbandonato, a suo tempo adibito a mattatoio, su cui l'Amministrazione comunale intende ospitare una struttura polifunzionale per lo svolgimento di alcuni servizi pubblici. A tal fine, con la presente variante, il Comune intende consentire l'ampliamento dell'edificio esistente e la modifica della destinazione d'uso dell'area, trasformandola in una nuova zona per attrezzature di interesse generale di tipo "F200", secondo i parametri urbanistici ed edilizi riportati al precedente paragrafo.

Di fatto la proposta progettuale si pone nell'ottica di valorizzare un'area attualmente dismessa e già costruita, garantendo servizi essenziali al cittadino in un'area decentrata rispetto al centro storico e creando un polo di riferimento per la popolazione.

Per la valutazione degli impatti ambientali e del loro livello di significatività derivanti dalla previsione di variante al PRG in oggetto si è tenuto conto, in primo luogo, dei pareri espressi dagli SCA coinvolti nel procedimento in oggetto e allegati alla presente relazione.

Premesso che tra gli SCA consultati nessuno ha evidenziato la necessità di richiedere l'assoggettamento a VAS della variante, è necessario, tuttavia, sottolineare come il parere espresso dalla Regione Marche (v. Allegato n. 2) evidenzia alcune criticità importanti, che hanno determinato, tra l'altro, il ritardo delle tempistiche procedurali.



In particolare, nel parere rilasciato dalla Regione Marche, sono state dettagliatamente approfondite le tematiche ambientali riguardanti le pericolosità idrogeologiche presenti nella zona, che potrebbero avere degli effetti sulla nuova previsione urbanistica.

La Regione Marche evidenzia, infatti, come già le verifiche di stabilità condotte in corrispondenza della sponda del fosso Fossatone nello studio del 2014 (redatto a suo tempo dal Geol. Segio Caturani) per la procedura di ripermetrazione sopra richiamata, confermavano una condizione di stabilità non affidabile. Inoltre dai sopralluoghi effettuati dalla Regione sono stati riscontrati processi di erosione e forme localizzate di instabilità lungo il tratto della scarpata fluvio-torrentizia che borda l'area, così come lungo il versante di interesse, posto in sinistra idrografica del fosso Fossatone.

Sulla scorta di quanto ampiamente argomentato nel parere di competenza della Regione Marche si condivide la possibilità di demandare tutti gli approfondimenti richiesti nell'ambito dei successivi provvedimenti di competenza, di cui all'art. 89 D.P.R. 380/01, e art.10 L.R. 22/2011 e R.D. 3267/1923, senza che sia necessario assoggettare a VAS la previsione di variante, al fine di evitare inutili duplicazioni di valutazione, tenuto conto, altresì, che in tale sede potranno comunque essere imposte prescrizioni e/o limitazioni sulla previsione urbanistica proposta.

In conclusione, vista anche la limitata estensione della variante, e tenuto conto che il successivo parere vincolante di compatibilità geomorfologica, ai sensi di cui all'art. 89 del DPR, nonché le valutazioni e gli accertamenti previsti dall'art. 10 della L.R. 22/2011, garantiranno la valutazione degli effetti ambientali derivanti dalla proposta di variante, lo scrivente Servizio ritiene ammissibile escludere la variante in esame dalla procedura di VAS.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto si ritiene di poter proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a condizione che siano ottemperate le prescrizioni formulate dagli SCA, di cui al precedente paragrafo 2) e allegati alla presente relazione.

Si specifica che, qualora in sede di adozione della variante in oggetto fossero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito delle competenze previste dalla L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

Si ricorda, inoltre, che in sede di adozione della variante si dovrà dare atto della conformità alle disposizioni stabilite dall'art. 11 della L.R. 23/11/2011 n.22 e del relativo regolamento di attuazione (Reg. Reg. 8 agosto 2012 n.6).



Il Dirigente del Servizio e il Responsabile del Procedimento dichiarano, ciascuno per se stesso, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Il Responsabile del procedimento
Arch. Marzia Di Fazio
Originale firmato digitalmente

Il Dirigente del Servizio
Arch. Maurizio Bartoli
Originale firmato digitalmente

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica - Ambiente e Salute
Sede di Pesaro Via Nitti n.30 – 61122 Pesaro
Sede di Fano Via Borsellino n.4 – 61032 Fano
Sede di Urbino Via Comandino n.19 – 61029 Urbino.
Pec : areavasta1.asur@emarche.it

*Alla Provincia di Pesaro Urbino
Servizio 6 – Pianificazione
Territoriale
c.a. Il Dirigente Bartoli Maurizio*

Oggetto: Parere igienico sanitario su “Procedura assoggettabilità a VAS – art. 12 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – variante puntuale al vigente PRG del Comune di Monte Grimano Terme finalizzata al cambio di destinazione d’uso dell’attuale manufatto originariamente ad uso mattatoio e parallelamente consentire un modesto incremento delle Superfici Utili Lorde esistenti, con la finalità di adeguare nuovi spazi per la Pubblica Amministrazione”.

Ditta: Comune di Monte Grimano Terme

In riferimento alla richiesta di codesta Provincia qui pervenuta in data 14.06.2022 prot. 52208, relativa all’oggetto;

esaminata la documentazione e gli elaborati ivi allegati;

vista la nota di questa U.O. datata 20.06.2022 prot. 53906, con cui si chiedeva integrazioni documentali, successivamente qui pervenute in data 04.07.2022 prot. 58786, si esprime

PARERE FAVOREVOLE,

Per quanto di competenza, su “**variante puntuale al vigente PRG del Comune di Monte Grimano Terme finalizzata al cambio di destinazione d’uso dell’attuale manufatto originariamente ad uso mattatoio e parallelamente consentire un modesto incremento delle Superfici Utili Lorde esistenti, con la finalità di adeguare nuovi spazi per la Pubblica Amministrazione**”, con la seguente prescrizione vincolante:

- Il nuovo immobile non dovrà ricadere nella fascia di rispetto cimiteriale stabilita dall’art. 57 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

Distinti saluti.

**Direttore Medico U.O.C.
Dr.ssa Alessia Pesaresi**

*Il Tecnico della Prevenzione
Dr. Ottaviani Luca*

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede Legale: Via Oberdan n.2 – 60122 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424
Area Vasta n.1
Sede Amministrativa: Via Ceccarini n.38 - 61032 Fano (PU)



Rif. P.G. n. 0744933 del 14/06/2022

Cod. Fasc. 420.60.70/2022/GCMN/3004

Parere VAS n. 230/2022

Spett.le
Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 6-Pianificazione
Territoriale-Urbanistica-
Edilizia-Istruzione Scolastica
Gestione riserva naturale statale
“Gola del Furlo”
c.a. Arch. Marzia Di Fazio
provincia.pesarourbino@legalmail.it

OGGETTO: Parere di competenza in qualità di SCA alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - Variante parziale al PRG vigente, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92, per la trasformazione di un'area agricola, parzialmente occupata da un manufatto ex mattatoio in disuso, in zona F200 “*Zone ad Uso Pubblico per attrezzature di interesse generale*” con incremento della SUL esistente, nei pressi del capoluogo, in Comune di Monte Grimano Terme.

La presente a riscontro della Vs nota, acquisita agli atti della scrivente Amministrazione con gli estremi riportati in epigrafe, con la quale è stato trasmesso il Rapporto Preliminare con allegati, ai fini dell'espressione del contributo di spettanza previsto nell'ambito della verifica di assoggettabilità a V.A.S., di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., sulla variante in oggetto.

Premesso che:

- in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questo Settore è stato individuato da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), da coinvolgere in fase di screening, allo scopo di valutare se la variante proposta possa comportare impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettamento a VAS;
- gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza dello scrivente Settore sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale, ambiente ripariale, Demanio Pubblico-Ramo Idrico e componente forestale.

Esaminata la documentazione in formato digitale trasmessa, costituita da:

- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- Scheda di sintesi;
- Parere dell'Autorità di Bacino Interregionale prot. n. 437 del 23/07/2014;
- Allegato 1 Planimetria generale di inquadramento con legenda;
- Allegato 2 Inserimento area FI - PRG vigente - PRG in variante;
- Allegato 3 Planimetria generale catastale;
- Allegato 4 Ti.0 Ambiti sottoposti a Tutela Integrale P.P.A.R con legenda;
- Allegato 5 To.0 Ambiti sottoposti a tutela integrale P.P.A.R con legenda;

- Allegato 6 Td.0 Ambiti sottoposti a tutela diffusa ed a tutela speciale P.P.A.R quadro di Unione con legenda;
- Allegato 7 Ts.0 Ambiti sottoposti a tutela speciale con legenda.

Rilevato dalla documentazione presentata che:

La variante in esame riguarda un'area ubicata lungo la Strada Provinciale 46, in prossimità del capoluogo nei pressi del cimitero, che risulta delimitata lungo il confine Ovest da un fosso demaniale denominato del Fossatone e sulla quale insiste un manufatto in disuso, adibito in passato a mattatoio.

L'area individuata negli elaborati progettuali ricade nel Foglio 109-IV-SO della carta IGM scala 1:25.000, in riferimento alla Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000) è posta all'interno della Sezione 267100 e risulta censita al Catasto Terreni con il Foglio n. 6 particelle n.ri 2093, 610- 757(parte) e 755(parte - di proprietà della Provincia di PU) - Comune di Monte Grimano Terme, per una superficie complessiva di 2.504 m².

La variante prevede la modifica dell'attuale destinazione urbanistica dell'area sopra individuata da E - *Zone ad uso agricolo* a Zone ad uso pubblico F200 – “*Zone per Attrezzature di interesse Generale*”, mediante integrazione delle NTA vigenti con questa specifica denominazione, allo scopo di consentire l'ampliamento del manufatto esistente per ospitare un edificio polifunzionale da adibire a servizi pubblici con relativi parcheggi.

L'Amministrazione Comunale evidenzia che la proposta è concepita *nell'ottica di rivalorizzare l'area attualmente dismessa, garantendo al cittadino dei servizi essenziali in area decentrata rispetto al centro storico creando un polo di riferimento per la popolazione.*

Nello specifico la nuova struttura è destinata ad ospitare: laboratori per la trasformazione dei prodotti agricoli al piano terra, al piano primo uffici a servizio della comunità e servizi aperti parzialmente al pubblico, la sede per la Protezione Civile, Comando dei Vigili Urbani ed uffici strutturati per “nomadi digitali” e smart working.

Sulla zona di interesse operano i seguenti vincoli:

- ✓ Vincolo Idrogeologico R.D. 30/12/1923 n.3267.
- ✓ Vincolo Cimiteriale art 4.7.2 NTA P.R.G.
- ✓ P.P.A.R. Tutela Integrale: parte dell'area ricade nelle aree di derivazione geomorfologica (art. 4.3.1 NTA) - Area vincolata da corsi d'acqua (art. 4.3.1.1 NTA)
- ✓ P.P.A.R. Tutela Orientata: l'area ricade nelle aree di derivazione geomorfologica tra le “Aree a rischio pericolosità geologica medio-alta” (4.4.1.2 NTA)
- ✓ P.P.A.R. Tutela Diffusa e Speciale: l'area ricade tra gli ambiti sottoposti a tutela speciale e precisamente in “Aree C di qualità diffuse”.
- ✓ PAI Marecchia- Conca: parte della zona in esame ricade in aree di pericolosità molto elevata per dissesti in atto, di cui all'art.14 delle Norme di Piano del PAI e la restante parte, compreso il manufatto esistente, insiste all'interno di aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti, normate dall' art.16 delle medesime N.P.; tale configurazione deriva dall'esito della procedura di ripermimetrazione di aree in dissesto da assoggettare a verifica, condotta ai sensi dell'art.17, comma 3, lett.a) delle N.P. del PAI.

Per la zona ad uso pubblico “F200” di nuova definizione si prevedono i seguenti parametri:

Superficie fondiaria 2.504 m²

Superficie coperta 160 m²

S.U.L. di nuova edificazione 320 m²

H max. Fuori terra 9,00 m

Ds Distanza dalla strada provinciale 20,00 m

Dc Distanza dai confini di proprietà e di zona 3,00 m

Rappresentato in merito ai temi/aspetti ambientali di competenza di questo settore regionale, preposto successivamente ad esprimere sulla variante urbanistica in argomento un parere di compatibilità geomorfologia, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01, nonché allo svolgimento delle valutazioni ed accertamenti di cui all'art.10 della L.R. 22/2011 - D.G.R. 53/2014, in qualità di Autorità Idraulica che esercita le funzioni amministrative previste dal R.D. 25 luglio 1904 n.523.

La zona oggetto di indagine è posta alla quota altimetrica di circa 525 m.s.l.m e si colloca lungo un versante che degrada in direzione Sud verso il torrente Conca, con pendenze dell'ordine del 14-16%.

L'area di sedime del fabbricato e la relativa corte di pertinenza risulta pressoché pianeggiante a seguito di un livellamento antropico ottenuto con riporto di materiali di varia natura, tra cui rifiuti vegetali, in precarie

condizioni di stabilità, che si rinvergono anche a ridosso della sponda in sinistra dell'adiacente fosso del Fossatone.

In corrispondenza dell'ambito esaminato la cartografia IFFI individua una frana per colamento lento, mentre il CARG una estesa frana in evoluzione "MUSa1".

Nel tratto a monte della zona di interesse è presente un'opera di contenimento a protezione della Strada Provinciale dalle possibili evoluzioni del versante superiore in dissesto, la quale si interrompe subito prima del fabbricato ex mattatoio.

Per quanto riguarda le interferenze dell'area proposta con il PAI Marecchia-Conca si precisa che la porzione verso il corso d'acqua della zona oggetto di disamina si sovrappone con l'area di pericolosità molto elevata per dissesti in atto art.14 delle relative Norme di Piano mentre la restante superficie, compreso l'ex mattatoio, ricade in area di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti, di cui all'art.16 delle medesime norme del PAI. Tale configurazione deriva dall'esito della procedura di ripermetro di una più estesa area in dissesto da assoggettare a verifica per fenomeni attivi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett.a), delle N.P. del PAI, attivata con atto di C.C. n.22 del 16/06/2014, che ha ottenuto parere favorevole del Segretario Generale della ex Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca con nota prot. n. 437 del 23/07/2014.

Per quanto attiene alla verifica della coerenza e ammissibilità della previsione urbanistica con le finalità del PAI Marecchia-Conca relativamente alle aree a pericolosità/rischio censite nel piano stesso, si richiamano a seguire le Norme di Piano del PAI più pertinenti per l'intervento proposto, le quali individuano modalità di gestione e puntuali prescrizioni vincolati che costituiscono misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico:

Aree a rischio molto elevato (Zona 1) e aree di pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto

art.14 comma 3 lett. a) *i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché 15 gli "accordi" (art. 34 D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.) e le "conferenze" (art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per la loro attuazione, non devono consentire, all'esterno degli ambiti indicati alla lett. d) (abitati da consolidare) del presente comma, la realizzazione di nuovi manufatti edilizi o di attrezzature ed impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico, né cambi di destinazione d'uso comportanti aumento di del valore di beni e/o di persone esposte al rischio, né movimentazioni del terreno che non siano connesse a opere di regimazione idraulica o a interventi di consolidamento;*

art.14 comma 3 lett. c) *nei centri abitati, o parte di essi, ricadenti nelle Aree a rischio molto elevato (Zona 1) e aree di pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto, i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art. 34 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e le "conferenze" (art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per la loro attuazione, possono consentire esclusivamente: - interventi di consolidamento e di stabilizzazione dei dissesti: interventi previsti o confermati dal Piano Stralcio, oppure previsti successivamente all'entrata in vigore del Piano Stralcio, sulla base di specifiche verifiche geologiche, e sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale ai sensi del comma 2 del successivo art. 18; - interventi volti alla conservazione degli edifici o finalizzati a ridurre la vulnerabilità e interventi a tutela della pubblica incolumità; - interventi volti alla conservazione del tessuto urbano ed edilizio esistente, senza aumenti di volume salvo adeguamenti igienico-sanitari, oltre agli interventi (canalizzazione acque meteoriche, canalizzazione scarichi) che riducano le interferenze peggiorative dello stato di dissesto; - usi compatibili con il grado di vulnerabilità.*

Aree a rischio elevato (Zona 2) e aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti

Art.16 lett.a) *i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art. 34 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e le "conferenze" (art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per la loro attuazione, non devono consentire, all'esterno degli ambiti indicati alla lett. c) del presente comma, la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, fatta eccezione per annessi agricoli aziendali, quali deposti, fienili e ricoveri per animali, né cambi di destinazione d'uso comportanti aumento del valore di beni e/o di persone esposte al rischio, né movimentazioni del terreno che non siano connesse a opere di regimazione idraulica o a interventi di consolidamento; relativamente agli edifici esistenti possono consentire interventi di conservazione, interventi per adeguamenti igienicosanitari ed in genere interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche norme di settore, ed interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell'edificio, oltre*

che interventi (canalizzazione acque meteoriche, canalizzazione scarichi) che riducano le interferenze peggiorative dello stato di dissesto;

Art.16 lett.c) nei centri abitati, o parti di essi, ricadenti nelle Aree a rischio elevato (Zona 2) e aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti, i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art. 34 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e le "conferenze" (art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per la loro attuazione, possono consentire interventi di conservazione e per adeguamenti igienico-sanitari degli edifici esistenti, ampliamenti degli edifici esistenti, interventi di nuova costruzione all'interno del tessuto urbano già dotato di opere di urbanizzazione, interventi di nuove infrastrutture e servizi di interesse pubblico. Gli interventi di nuova costruzione consentiti devono essere preceduti da specifiche analisi geologiche e, se necessario, da interventi di consolidamento che comportino la mitigazione della pericolosità e la compatibilità degli interventi. Gli interventi devono essere realizzati con modalità che non determinino situazioni di pericolosità: esclusione di movimentazioni del terreno che non siano connesse a opere di regimazione idraulica; canalizzazione delle acque meteoriche; reti acquedottistiche e fognarie a perfetta tenuta; rispetto delle norme sismiche nelle aree ricadenti in zona sismica, previo approfondimento dell'interazione tra i caratteri litologici dell'area e le sollecitazioni sismiche.

Entrando nel merito della caratterizzazione della pericolosità e tipologia dei dissesti censiti nel PAI, dalla scheda tecnica elaborata sulla base delle risultanze della specifica *Relazione geologica* a suo tempo redatta del Geol. Segio Caturani (febbraio 2014) nell'ambito della procedura di ripermetrazione sopra richiamata, si evince che la caratterizzazione dei differenti elementi di pericolosità localmente presenti conduce alla definizione di un ambito a pericolosità molto elevata art.14, corrispondente ad un deposito frana attiva che si sviluppa lungo il fosso del Fossatone in corrispondenza dell'area esaminata, adiacente ad esso viene definito un ambito a pericolosità elevata di possibile evoluzione e frane quiescenti art.16, ove ricade l'ex mattatoio, corrispondente a depositi di frana quiescente con presenza di soliflusso.

Si ritiene significativo evidenziare che le verifiche di stabilità condotte in corrispondenza della sponda del fosso Fossatone nello studio del 2014, confermavano una condizione di stabilità non affidabile, determinando valori del coefficiente di sicurezza F_s inferiori all'unità.

Lungo il tratto della scarpata fluvio-torrentizia che borda l'area sono infatti riscontrabili processi di erosione e forme localizzate di instabilità, nonostante l'osservazione diretta dei luoghi sia ostacolata dalla presenza di rifiuti vegetali depositati a ridosso della sponda e dalla vegetazione in alveo. Sono inoltre visibili lungo il versante di interesse, posto in sinistra idrografica del fosso, alcune evidenze morfologiche e irregolarità, oltre ad ondulazioni e avvallamenti presenti lungo la Strada Provinciale. In corrispondenza del fabbricato esistente si notano rilevati in terra e cumuli in precario equilibrio.

Per quanto attiene agli aspetti idrologici-idraulici l'idrografia superficiale dell'ambito territoriale di riferimento è governata dal reticolo idrografico recapitante nel Torrente Conca, che scorre nella vallata sottostante. L'elemento più significativo è rappresentato dal fosso del Fossatore, tributario in sinistra del Torrente Conca, che delimita il confine Ovest dell'area.

Come noto, in ottemperanza all'art. 10 della L.R. 22/2011, nelle successive fasi di progettazione della variante al PRG andrà prodotta una "Verifica di compatibilità idraulica" completa di asseverazione, secondo i criteri tecnici di cui alla D.G.R. n. 53/2014 e relative linee guida, tesa a valutare l'ammissibilità dell'intervento, considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti e quindi la necessità di prevedere interventi per la mitigazione del rischio e la riduzione della vulnerabilità/esposizione delle opere di futura progettazione.

Sulla scorta di quanto sopra argomentato circa il livello di pericolosità molto elevato presente nella fascia in fregio al corso d'acqua e prossima al manufatto esistente (art.14 NA del PAI), nell'ambito della suddetta verifica andrà valutata con attenzione la stabilità della scarpata fluvio-torrentizia e della sua possibile evoluzione in un orizzonte temporale di 50-60 anni, allo scopo di individuare appropriati interventi di sistemazione-consolidamento della sponda a protezione dell'area di previsione dal rischio idrogeologico-idraulico, garantendo nel contempo la salvaguardia del corpo idrico e la conservazione della funzionalità dell'alveo. Condizioni queste finalizzate al conseguimento della compatibilità della proposta secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale (DGR 53/2014).

Stante lo stato di incuria e di scarsa manutenzione dell'ambito di pertinenza fluviale e la presenza di materiale terroso e rifiuti vegetali depositati in prossimità della sponda in sinistra, si rende altresì necessario provvedere alla pulizia e manutenzione del corpo idrico e dei suoi accessori.

Fatte salve maggiori limitazioni derivanti dagli esiti della verifica di compatibilità idraulica, andrà comunque salvaguardata la fascia di rispetto del corso d'acqua, operando l'arretramento del limite della zona ad uso pubblico "F200" disegnato su mappa castale a confine con il demanio pubblico-ramo idrico, senza tener conto del reale assetto del corpo idrico.

Pertanto la proposta dovrà conformarsi alle distanze minime stabilite dall'art 96 del R.D. 523/1904, misurate sia dall'effettivo ciglio di sponda del corpo idrico che dalla proprietà demaniale catastalmente individuata, nella condizione più sfavorevole, precisando che la distanza minima fissata dalla norma per le recinzioni è pari a 4,00 m.

Relativamente all'ambito di tutela integrale del corso d'acqua si rimanda al rispetto delle NTA del PRG.

Per quanto sopra argomentato, ai fini della predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito della successiva richiesta del parere di compatibilità geomorfologica, di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/01 e degli accertamenti per gli aspetti idrologici-idraulici previsti dall'art.10 della L.R. 22/2011 (DGR 53/2014), si dovrà tener conto di quanto segue:

- Data per verificata da parte dell'Amministrazione Comunale la coerenza della trasformazione urbanistica proposta con le finalità del PAI Marecchia-Conca e la conformità alle relative Norme di Piano, con specifico riferimento agli artt. 14 e 16, si sottolinea che l'area a pericolosità molto elevata art.14 non potrà essere interessata dalla edificazione, inoltre per la sistemazione della superficie di pertinenza dell'edificio potranno attuarsi solo gli interventi/lavorazioni consentiti nelle prescrizioni dall'articolato sopra richiamato e nel rispetto delle modalità ivi riportate.
- L'effettiva compatibilità della previsione urbanistica con le condizioni di pericolosità geomorfologiche-idrogeologiche accertate dovrà essere dimostrata con studi di dettaglio, secondo le disposizioni recate dal D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni" e Circolare applicativa CS LL.PP. n. 7/2019, definendo le misure di mitigazione della pericolosità e del rischio che si rendono necessarie per rendere compatibile la variante al PRG, comportante aumento del carico urbanistico, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza sul territorio, evitando di incrementare le condizioni di rischio per persone, beni e attività esposte.
- A tale riguardo si sottolinea la necessità di verificare con analisi di dettaglio la stabilità del versante su cui ricade la zona esaminata, ipotizzando condizioni molto cautelative (utilizzo di parametri residui, falda al piano campagna, sovraccarichi, ecc...), ritenendo comunque opportuno in via precauzionale la realizzazione di un'opera di contenimento in continuità a quella esistente lungo la S.P., a protezione dell'area di previsione da eventuali evoluzioni dei fenomeni d'instabilità presenti lungo il pendio superiore. Occorre infatti considerare che le mutate condizioni meteorologiche negli ultimi anni hanno danno luogo sempre più spesso a precipitazioni intense capaci di assumere carattere di particolare persistenza, producendo effetti sulla stabilità dei versanti a volte non verificabili con i modelli ordinariamente utilizzati nelle analisi, con conseguente pericolo di attivazione di frane superficiali e profonde.
- Nel contesto geomorfologico in esame si ritiene inoltre di fondamentale importanza, ai fini della stabilità dell'area, prestare particolare attenzione alla corretta regimazione delle acque superficiali, mediate realizzazione lungo il versante di una capillare ed efficiente rete di drenaggio, che convogli le acque raccolte allo smaltimento attraverso recettori idonei a riceverle.
- Il limite della zona ad uso pubblico proposta verso il corso d'acqua dovrà essere arretrato, nel rispetto delle distanze minime stabilite dall'art 96 del R.D. 523/1904, a partire dal ciglio di sponda del corpo idrico ovvero dalla proprietà demaniale catastalmente individuata, nella condizione più sfavorevole, specificando che la distanza minima da tenere con le recinzioni è pari a 4,00 m.
- Nell'ambito della verifica di compatibilità idraulica prevista dall'art.10 della L.R. 22/2011, da sviluppare secondo i criteri tecnici di cui alla DGR 53/2014, fra le misure di mitigazione della pericolosità e del rischio andranno definiti in particolare gli interventi necessari a garantire il ripristino e la stabilità delle sponde del fosso del Fossatone, oltre alla pulizia e manutenzione del corso d'acqua e dei suoi accessori.
- Allo scopo di ridurre l'esposizione al rischio idrogeologico e idraulico, si invia a considerare la possibilità di ubicare la nuova struttura a maggior distanza dal corso d'acqua e dall'area in frana PAI classificata a pericolosità molto elevata.

Conclusioni

A conclusione dell'istruttoria svolta e con specifico riferimento ai temi ambientali di competenza si ritiene che la variante proposta non comporterà impatti significativi sull'ambiente tali da richiedere l'assoggettività a VAS, a condizione che si tenga conto di quanto rappresentato nel presente contributo.

Resta ferma la possibilità nell'ambito delle successive fasi di valutazione delle opere idrauliche e dello strumento attuativo, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/01, della L.R. 22/2011 e del R.D. 523/1904, di imporre prescrizioni e/o limitazioni per l'attuazione delle previsioni urbanistiche proposte, visti gli esiti degli approfondimenti da produrre.

Cordiali saluti

La Responsabile della P.O.

Pareri ed Autorizzazioni

(Tiziana Diambra)

**Il Dirigente del Settore
Genio Civile Marche Nord**
Arch. Lucia Taffetani

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

Sede di Pesaro
Viale Gramsci, 7, - 61121 Pesaro
Tel. 071/8067011 - FAX 0721/31623
PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it

Allegato 3

Regione Emilia-Romagna

Regione Marche



AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE MARECCHIA - CONCA


Prot. n° **437**
 Resp. a nota prot. n°2550 del 24.06.2014
 All.: 1

Rimini, li 23 LUG 2014

Al Sig. Sindaco
 del Comune di Monte Grimano Terme
 Piazzale Matteotti, 1
 61010 - MONTE GRIMANO TERME (PU)

Inviato via fax n. **0541/791886**
 come originale
 ai sensi art. 43, c.6, DPR 445/2000
 Testo di Pagg. n. **3 (RG)**

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
 del Comune di Monte Grimano Terme
 Piazzale Matteotti, 1
 61010 - MONTE GRIMANO TERME (PU)



e, p.c. Alla Provincia di Pesaro-Urbino
 Servizio 11 - Suolo, Attività estrattive,
 Acque pubbliche, Servizi pubblici locali
 Via A. Gramsci, 7
 61100 - PESARO (PU)

Alla Provincia di Pesaro-Urbino
 Servizio 12 - Urbanistica, Pianificazione
 Territoriale
 Via A. Gramsci, 4
 61100 - PESARO (PU)

OGGETTO: Parere vincolante ai sensi del comma 3, lett. a) dell'art. 17 "Aree in dissesto da assoggettare a verifica" delle Norme di Piano del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Area in loc. "Capoluogo" del Comune di Monte Grimano Terme (PU).


In riferimento alla richiesta a margine indicata, si trasmette l'allegato **parere favorevole** con richiesta di pubblicazione della proposta di perimetrazione, e del parere stesso, nelle forme previste per gli atti di competenza ai sensi del T.U. 267/2000, quali parti integranti e sostanziali del provvedimento finale, al fine dell'applicazione delle Norme di Piano del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico per le aree oggetto della proposta di perimetrazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°22 del 16.06.2014 del Comune di Monte Grimano Terme (PU).

Distinti saluti,

23 LUG 2014



Il Segretario Generale
 Arch. Gianfranco Giovagnoli



AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE MARECCHIA E CONCA

Prot. n° *437* del 23 LUG 2014

Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca

OGGETTO: Parere vincolante ai sensi del comma 3, lett. a) dell'art. 17 "Aree in dissesto da assoggettare a verifica" delle Norme di Piano del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Area in loc. "Capoluogo" del Comune di Monte Grimano Terme (PL).

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°22 del 16.06.2014 del Comune di Monte Grimano Terme (PU) avente ad oggetto "*Presa d'atto nuova perimetrazione di area in dissesto da assoggettare a verifica art. 17 comma 3 lett. b) delle Norme P.A.I. Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca in loc. Capoluogo*", ed i relativi elaborati allegati;
- Vista la seguente proposta di classificazione, elaborata sulla base di uno studio geologico-geomorfologico-geotecnico redatto dal Geologo Dott. Sergio Caturani iscritto all'Albo dei Geologi Specialisti della Regione Marche al n°261 – Sez. A:
 - definizione di una perimetrazione comprendente un'area a pericolosità molto elevata per dissesto attivo da assoggettare all'art. 14 delle Norme di Piano del P.A.I. e un'area a pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto e/o per dissesto quiescente da assoggettare all'art. 16 delle stesse Norme, quale esito della verifica di un'area che il P.A.I. indica in stato di dissesto attivo;
- Considerato che lo studio geologico-geomorfologico risulta adeguatamente redatto, supportato da adeguata campagna geognostica ed analisi fotointerpretativa multitemporale comparata e completo delle prescritte verifiche di stabilità dei versanti;
- Sentito il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino nella seduta del 9 luglio 2014 che, in riferimento all'esito dell'istruttoria condotta dalla Segreteria Tecnica di questa Autorità di Bacino congiuntamente ai Servizi Tecnici della Regione Marche e della Provincia di Pesaro-Urbino, si è espresso favorevolmente;

per quanto sopra esposto rilascia

parere favorevole

ai sensi dell'art. 17 comma 3, lett. a) delle Norme di Piano del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle stesse Norme, in ordine alla proposta di classificazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°22 del 16.06.2014 del Comune di Monte Grimano Terme.

Considerate le caratteristiche morfologiche della parte di area sottoposta a verifica che è stata ritenuta da non classificare quale area a pericolosità molto elevata od elevata ai sensi degli artt. 14 e 16 delle Norme di Piano del P.A.I., in fase di attuazione delle previsioni

COMITATO ISTITUZIONALE – P.zza Bramante 11, Novafeltria (RN)
 SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA Via Petrucci 13 Rimini (RN) - Tel. 0541/791878-94-Fax 0541/791886

e-mail autobacmarec@regione.emilia-romagna.it

[http:// ambiente.regione.emilia-romagna.it/suoio-bacino/chi-siamo/autorita-di-bacino/autorita-bacino-marecchia-conca](http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suoio-bacino/chi-siamo/autorita-di-bacino/autorita-bacino-marecchia-conca)

urbanistiche dovrà essere attentamente verificata la compatibilità degli interventi previsti con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Si restituisce copia vistata degli elaborati allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale n°22 del 16.06.2014 del Comune di Monte Grimano Terme.

23 LUG 2014



Il Segretario Generale
Arch. Gianfranco Giovagnoli